

**MODIFICHE NELLA COMPILAZIONE DEL
QUADRO RW IN APPLICAZIONE DELLA
LEGGE SUL MONITORAGGIO**

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW A NORMA DEGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.L. 167/1990

- **PERSONE FISICHE**
- **ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI I TRUST**
- **SOCIETA' SEMPLICI**
- **ASSOCIAZIONI EQUIPARATE AI SENSI
DELL'ART. 5 DEL TUIR 917/86.**

***CHE EFFETTUANO TRASFERIMENTI DA O
VERSO L'ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN
SERIE O DI MASSA O TITOLI, SENZA IL
TRAMITE DI INTERMEDIARI RESIDENTI,
OVVERO CHE AL TERMINE DEL PERIODO
D'IMPOSTA DETENGONO INVESTIMENTI
ALL'ESTERO O ATTIVITA' ESTERE DI NATURA
FINANZIARIA.***

L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E', PER PREVISIONE NORMATIVA, CORRELATO ALLO STATUS DI RESIDENTE, CHE, PER LE PERSONE FISICHE E' DEFINITO DALL'ART.2, C.2 DEL TUIR 917/86, IN BASE AL QUALE "SI CONSIDERANO RESIDENTI IN ITALIA LE PERSONE CHE PER LA MAGGIOR PARTE DEL PERIODO D'IMPOSTA (183 GG.) SONO ISCRITTE NELLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE O HANNO NEL TERRITORIO DELLO STATO IL DOMICILIO O LA RESIDENZA CIVILISTICA, A NORMA DELL'ART. 43 C.C.

PER GLI ENTI NON COMMERCIALI, COMPRESI I TRUST, LA NOZIONE DI RESIDENZA E' DEFINITA DALL'ART. 73 DEL TUIR, CHE INDIVIDUA 3 CRITERI ALTERNATIVI:

- **SEDE LEGALE (MERAMENTE FORMALE)**
- **SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE**
- **OGGETTO PRINCIPALE**

TUTTAVIA, SIA LA DOTTRINA CHE L'A.F., PRIVILEGIANO IL CRITERIO DELLA SEDE AMMINISTRATIVA, AVVALENDOSI DI INDICATORI.

CON LA CIRCOLARE 99/E DEL 2001 L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA CONFERMATO CHE L'OBBLIGO VALE ANCHE PER I CITTADINI ITALIANI, CANCELLATI DALL'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, MA ISCRITTI ALL'A.I.R.E IN QUANTO EMIGRATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO (LA PREVISIONE DI RESIDENTE AI FINI FISCALI STA NEL C. 2 BIS DEL MEDESIMO ART.2 TUIR).

**LE OPERAZIONI RILEVABILI E L'ARCHIVIO DEI
RAPPORTI FINANZIARI**

SONO OPERAZIONI RILEVABILI NON SOLTANTO QUELLE CHE COMPORTANO UN EFFETTIVO VALICAMENTO DEL CONFINE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE, MA ANCHE I MOVIMENTI CHE INTERESSANO I "CONTI ESTERI" DI SOGGETTI NON RESIDENTI ACCESI IN ITALIA AI SENSI DELLA NORMATIVA VALUTARIA.

QUESTA E' L'IMPOSTAZIONE DELL' A. F., CHE HA ATTRIBUITO ALLA LOCUZIONE *"TRASFERIMENTI DA E VERSO L'ESTERO"* UN SIGNIFICATO VALUTARIO PIUTTOSTO CHE GEOGRAFICO, RICOMPRENDO IN TAL MODO ANCHE I TRASFERIMENTI DA E VERSO CONTI E DEPOSITI ACCESI IN ITALIA DA SOGGETTI NON RESIDENTI.

- .

- **TALE INTERPRETAZIONE E' STATA FORNITA DALL' A. F. CON CIRC. 93 DEL 1994. DI DIVERSO AVVISO L' ABI NELLA CIRC. SERIE TRIBUTARIA N. 44 DEL 1994.**
- **LE EVIDENZE IN TAL MODO RILEVATE VANNO TENUTE A DISPOSIZIONE DELL' A. F. PER CINQUE ANNI E VANNO TRASMESSE TELEMATICAMENTE ALLA STESSA A. F. ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.**

- **DA RICORDARE, INOLTRE, L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'A.F. DEI DATI DI OGNI SOGGETTO CHE INTRATTENGA CON GLI INTERMEDIARI ABILITATI UN RAPPORTO CONTINUATIVO OD EFFETTUI, PER CONTO PROPRIO OVVERO PER CONTO A O NOME DI TERZI, QUALSIASI OPERAZIONE DI NATURA FINANZIARIA (ART.7, C.6 D.P.R. 605/73)**

CON LA CIRC. 42/E DEL 2009, L'AGENZIA DELLE ENTRATE HA DEFINITIVAMENTE REGOLAMENTATO L'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI, STABILENDO CHE *“LE FILIALI ESTERE DI BANCHE E INTERMEDIARI ITALIANI DEVONO ALIMENTARE L'ANAGRAFE TRIBUTARIA CON I DATI RELATIVI AI RAPPORTI INTRATTENUTI E CON LE OPERAZIONI EFFETTUATE CON SOGGETTI RESIDENTI”*.

**LO SCOPO EVIDENTE E' QUELLO DI POTERE
RISCONTRARE LA PRESENZA ALL'ESTERO DI
ATTIVITA' FINANZIARIE CHE FANNO CAPO A
CITTADINI ITALIANI NONCHE' PER
VERIFICARE LA CORRETTA COMPILAZIONE
DEL QUADRO RW.**

ARCHIVIO DEI CONTI CORRENTI

E' ALIMENTATO DALLE COMUNICAZIONI RELATIVE AI RAPPORTI CONTINUATIVI INTRATTENUTI CON LA CLIENTELA, ANCHE CESSATI, A FAR DATA DAL 1 GENNAIO 2005, COMPRESI LE OPERAZIONI "FUORI CONTO", PROCURE E DELEGHE E CON L'ESCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI VERSAMENTO EFFETTUATE TRAMITE BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE PER UN IMPORTO UNITARIO INFERIORE A 1.500 EURO.

- **ESSO RIGUARDA SIA LE MOVIMENTAZIONI AFFERENTI I FORMALI INTESTATARI DEL RAPPORTO APERTO ALL'ESTERO SIA LE OPERAZIONI COMPIUTE DA ALTRI SOGGETTI PER CONTO DEI QUALI TALI RAPPORTI SONO STATI APERTI (I TITOLARI EFFETTIVI).**

- **N.B. PER INTERMEDIARIO SI INTENDE:
“QUALSIASI ARTICOLAZIONE ESTERA CHE
GESTISCA SERVIZI COLLATERALI O
FUNZIONALI ALL’ATTIVITA DELLE BANCHE O
INTERMEDIARI RESIDENTI SENZA UNA
PROPRIA AUTONOMIA GIURIDICA,
IDENTIFICABILE NELLE SUCCURSALI E NEGLI
UFFICI DI RAPPRESENTANZA DI BANCHE O
INTERMEDIARI ITALIANI “**

- **PER SUCCURSALE SI INTENDE: “UN PUNTO OPERATIVO PERMANENTE, ANCHE SE NON OPERANTE IN VIA CONTINUATIVA, CHE SVOLGE DIRETTAMENTE CON IL PUBBLICO IN TUTTO O IN PARTE L’ATTIVITA’ BANCARIA”**

PER QUANTO DETTO, SONO SUCCURSALI GLI SPORTELLI SPECIALI, MENTRE NON LO SONO:

- **LE APPARECCHIATURE DI HOME-BANKING**
- **GLI SPORTELLI AUTOMATICI SPROVVISTI DI PERSONALE**
- **GLI UFFICI AMMINISTRATIVI**
- **PUNTI OPERATIVI TEMPORANEI, IN OCCASIONE DI FIERE E MANIFESTAZIONI OCCASIONALI.**

UN ULTIMO DATO SULL'OBBLIGO DI MONITORAGGIO E' QUELLO CHE RIGUARDA IL COMUNICATO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20 MARZO SCORSO, SECONDO CUI GLI INTERMEDIARI NON DOVEVANO COMUNICARE I DATI RELATIVI ALLE SOMME SCUDATE ENTRO IL TERMINE DEL 31 MARZO, IN ATTESA DI UNA PRONUNCIA ULTERIORE DELLA STESSA AGENZIA CIRCA I TEMPI E LE MODALITA' DI INVIO..



LA GENERICA AFFERMAZIONE DELL'AGENZIA APPARE INCOERENTE SIA CON LA NORMA CHE CON LA PRASSI, IN QUANTO SOLO LE SOMME REGOLARIZZATE DEVONO FORMARE OGGETTO DI COMUNICAZIONE, COME DA ESPRESSO RICHIAMO NELL'ART.13/BIS D.L.78 DELL'ART.15 DELLO SCUDO BIS (L.350/2001), NONCHE'DA ESPLICITA CONFERMA NELLA CIRC. 43/E DEL 2009, CON CUI VIENE CHIARITO CHE L'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE NON VALE PER LE OPERAZIONI DI RIMPATRIO AL FINE DEI GARANTIRE IL REGIME DI RISERVATEZZA PREVISTO DALLA NORMA.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

SEZIONE I : TRASFERIMENTI DA E VERSO L'ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA O TITOLI ATTRAVERSO NON RESIDENTI, PER CAUSE DIVERSE DAGLI INVESTIMENTI ESTERI E DALLE ATTIVITA' ESTERE DI NATURA FINANZIARIA.

**SI TRATTA DI PAGAMENTI NON CANALIZZATI
E CHE NON AVVENGONO TRAMITE IL
SISTEMA BANCARIO NE' ALTRI
INTERMEDIARI RESIDENTI E IL CUI
AMMONTARE COMPLESSIVO E' SUPERIORE
ALL'IMPORTO DI 10.000 EURO (LIMITE
ANTECEDENTE DI 12.500 EURO MODIFICATO
DAL D.M. 25-6-2007).**

**LA PREVISIONE CORRISPONDE AL
CONTENUTO DELL'ART. 2 D.L.167/1990 E
RIGUARDA I FLUSSI CHE HANNO PER
CAUSALE, AD ESEMPIO, GLI INCASSI O
PAGAMENTI PER PRESTAZIONI
PROFESSIONALI, L'ACQUISTO DI BENI DI
CONSUMO COME MERCI, AUTOMOBILI,
MACCHINE ELETTRONICHE, OVVERO IL
PAGAMENTO DI INTERVENTI CHIRURGICI E DI
VIAGGI E SOGGIORNI TURISTICI ALL'ESTERO
ECC...**

SEZIONE II: *INVESTIMENTI ALL'ESTERO*
OVVERO ATTIVITA' ESTERE DI NATURA
FINANZIARIA.

**L'INDICAZIONE RICHIESTA E' LA
CONSISTENZA AL TERMINE DEL PERIODO
D'IMPOSTA DEGLI INVESTIMENTI
PATRIMONIALI ALL'ESTERO (IMMOBILI,
OGGETTI PREZIOSI E OPERE D'ARTE, YACHT) E
DELLE ATTIVITA' ESTERE DI NATURA
FINANZIARIA ATTRAVERSO CUI POSSONO
ESSERE CONSEGUITI REDDITI DI FONTE
ESTERA IMPONIBILI IN ITALIA, IL CUI
AMMONTARE COMPLESSIVO SIA SUPERIORE
ALL'IMPORTO DI 10.000 EURO.**

**LA PREVISIONE CORRISPONDE AL
CONTENUTO DELL'ART. 4 D.L. 167/1990,
LADDOVE VIENE PRECISATO CHE SI
CONSIDERANO DI FONTE ESTERA I REDDITI
CORRISPOSTI DA NON RESIDENTI, SOGGETTI
AD IMPOSTA SOSTITUTIVA O A RITENUTA AI
SENSI ART.26 DPR 600/73 , OVVERO I
REDDITI DERIVANTI DA BENI CHE SI
TROVANO AL DI FUORI DEL TERRITORIO
DELLO STATO.**

**L'OBBLIGO SUSSISTE QUALUNQUE SIA
L'ORIGINE DELLE ATTIVITA' E DEGLI
INVESTIMENTI, INCLUSA LA DONAZIONE E LA
SUCCESSIONE MORTIS CAUSA E ANCHE SE
NEL CORSO DELL'ANNO NON SONO
AVVENUTE MODIFICAZIONI.**

**SEZIONE III TRASFERIMENTI DA, VERSO E
SULL'ESTERO CHE HANNO INTERESSATO GLI
INVESTIMENTI ALL'ESTERO OVVERO LE
ATTIVITA' ESTERE DI NATURA FINANZIARIA
NEL CORSO DELL'ANNO.....-**

VANNO PERTANTO INDICATI I TRASFERIMENTI DA, VERSO E ESTERO SU ESTERO DI DENARO, CERTIFICATI IN SERIE O DI MASSA O TITOLI CHE HANNO INTERESSATO GLI INVESTIMENTI E LE ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, EFFETTUATI ATTRAVERSO INTERMEDIARI RESIDENTI, ATTRAVERSO NON RESIDENTI, OVVERO IN FORMA DIRETTA, IL CUI AMMONTARE COMPLESSIVO E' SUPERIORE ALL'IMPORTO DI 10.000 EURO.

-

**PER QUANTO DETTO, L'OBBLIGO SUSSISTE
NON SOLO SE IL TRASFERIMENTO E'
EFFETTUATO TRAMITE INTERMEDIARI, SIA
RESIDENTI CHE NON RESIDENTI, MA ANCHE
SE VIENE EFFETTUATO IN FORMA DIRETTA,
MEDIANTE TRASPORTO AL SEGUITO
DICHIARATO IN DOGANA O ALLA BANCA
D'ITALIA.**

INOLTRE, L'OBBLIGO DICHIARATIVO SUSSISTE ANCHE SE, AL TERMINE DEL PERIODO D'IMPOSTA, I SOGGETTI OBBLIGATI NON DETENGANO INVESTIMENTI NE' ATTIVITA', A CAUSA DI DISINVESTIMENTI AVVENUTI OVVERO PER L'ESTINZIONE DI RAPPORTI FINANZIARI..

**N.B. IN ALTERNATIVA ALL'INDICAZIONE
DELLE SINGOLE OPERAZIONI DI
TRASFERIMENTO DI DENARO, CERTIFICATI IN
SERIE O DI MASSA O TITOLI, PUO' ESSERE
INDICATO L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI
TRASFERIMENTI EFFETTUATI CON
RIFERIMENTO A CIASCUN CONTO.**

**PER LE OPERAZIONI DA E VERSO L'ITALIA
OCCORRE INDICARE GLI ESTREMI
DELL'INTERMEDIARIO ITALIANO; NEL CASO
SIANO INTERVENUTI PIU' INTERMEDIARI, IL
CONTRIBUENTE DOVRA' INDICARE SOLO IL
NUMERO DI CONTO RELATIVO
ALL'INTERMEDIARIO CHE, PER PRIMO, E'
INTERVENUTO NELL'OPERAZIONE DI
TRASFERIMENTO VERSO L'ITALIA.**

**PER LE OPERAZIONI ESTERO SU ESTERO
DOVRANNO ESSERE INDICATI GLI ESTREMI
DEL CONTO DI DESTINAZIONE.**

POSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

L' A.F., IN OCCASIONE DELLO SCUDO FISCALE TER, HA PRECISATO CHE *"I FABBRICATI, GLI OGGETTI PREZIOSI, LE OPERE D'ARTE E GLI YACHT DEVONO COMUNQUE ESSERE SEGNALATI NEL QUADRO RW, PRESCINDENDO DALLA PRODUZIONE DI REDDITO"* (CIRCOLARE 49/E 2009 E NUOVE ISTRUZIONI AL MOD. UNICO DEI REDDITI 2010).

DUNQUE, L'OBBLIGO DI COMPILAZIONE DEL QUADRO RW , A PARTIRE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2009, RIGUARDA NON SOLO LE ATTIVITA' ESTERE DI NATURA FINANZIARIA (SEMPRE PRODUTTIVE DI REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA), MA ANCHE I BENI CITATI NONCHE' QUELLI IMMATERIALI, QUALI MARCHI E BREVETTI (CIRC. 49/E 23 NOV. 2010)

V'E' DA DIRE CHE TALE ULTIMA POSIZIONE APPARE INCOERENTE CON QUANTO AFFERMATO DALLA STESSA A.F. IN PRECEDENZA, SIA CON LA CIRC. 9/E DEL 2002 CHE CON LA CIRC. 43/E DEL 2009, DOVE VENIVA PRECISATO CHE LA SEGNALAZIONE NON ERA OBBLIGATORIA TUTTE LE VOLTE IN CUI IL BENE OGGETTO DELL'INVESTIMENTO NON ERA SUSCETTIBILE DI PRODURRE REDDITI IMPONIBILI IN ITALIA.

L'ESEMPIO PIU' CALZANTE E' QUELLO DEGLI IMMOBILI NON LOCATI MA TENUTI A DISPOSIZIONE DEL CONTRIBUENTE IN PAESI CHE NON ASSOGGETTANO GLI IMMOBILI A TASSAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO (AD ES. IN FRANCIA) E CHE QUINDI, PER ESPLICITA PREVISIONE DELL'ART.70 DEL TUIR 917/86, NON SONO IMPONIBILI NEMMENO IN ITALIA (TRANNE, NATURALMENTE, IL CASO DI REALIZZO DI PLUSVALENZE EX ART.67 TUIR).

**TALE NUOVO ORIENTAMENTO DI
CONSIDERARE ANCHE LA POTENZIALE
SUSCETTIBILITA' DI PRODURRE REDDITI
IMPONIBILI IN ITALIA COMPARE, OLTRE CHE
NELLA CITATA CIRC. 49/E DEL 2009, ANCHE
NELLE ISTRUZIONI ALLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI 2010.**

LE ATTIVITA' FINANZIARIE

**IN OGNI CASO, IN QUANTO PER
PRESUNZIONE ASSOLUTA PRODUCONO
REDDITI DI FONTE ESTERA IMPONIBILI IN
ITALIA, VANNO SEGNALATE LE ATTIVITA'
FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO:**

- **ATTIVITA' I CUI REDDITI SONO CORRISPOSTI DA SOGGETTI NON RESIDENTI, TRA CUI, AD ES., LE PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOGGETTI NON RESIDENTI, LE OBBLIGAZIONI ESTERE E I TITOLI SIMILARI, I TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E I CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI (COMPRESSE LE QUOTE DI OICR ESTERI**

LE VALUTE ESTERE RIVENIENTI DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI, I TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO INDIPENDENTEMENTE DALLE MODALITA' DI COSTITUZIONE (COME ACCREDITI DI STIPENDI, DI PENSIONI O DI COMPENSI);

- **CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI, TRA CUI, AD ES., FINANZIAMENTI, RIPORTI, PRONTI CONTRO TERMINE E PRESTITO TITOLI, NONCHE' POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE SEMPRECHE' IL CONTRATTO NON SIA CONCLUSO PER IL TRAMITE DI UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO ITALIANO ;**

- **CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI SE I RELATIVI CONTRATTI SONO CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO, ANCHE ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI INTERMEDIARI, IN MERCATI REGOLAMENTATI;**
- **METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO;**
- **ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE IN FAVORE DI TRUST, FONDAZIONI ED ORGANIZZAZIONI SIMILARI;**

- **FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE INDIVIDUALE O COLLETTIVA ORGANIZZATE O GESTITE DA SOCIETA' ED ENTI DI DIRITTO ESTERO;**
- **ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA O DIRITTI ALL'ACQUISTO O ALLA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI DELLA MEDESIMA NATURA.**

**SOLO IN CASO DI CESSIONE O RIMBORSO
SUSCETTIBILI DI GENERARE PLUSVALENZE
VANNO INDICATE:**

- **ATTIVITA' FINANZIARIE ITALIANE DETENUTE ALL'ESTERO(TITOLI PUBBLICI O EQUIPARATI EMESSI IN ITALIA, LE PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI RESIDENTI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DA SOGGETTI RESIDENTI).**

UN APPROFONDIMENTO MERITA IL CASO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE:

- CON CIRC. 12/E DEL 12 MARZO 2010, L'AGENZIA AL PUNTO 7.2 HA RIBADITO L'ESIMENTE ESPOSTO A PAG. 30 DELLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW, PONENDO, TUTTAVIA, L'ULTERIORE CONDIZIONE CHE ANCHE TUTTE LE VICENDE CONTRATTUALI SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO CHE DETERMININO FLUSSI DI PAGAMENTO A FAVORE DEL CONTRAENTE AVVENGANO ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI INTERMEDIARI RESIDENTI (ESTINZIONE DEL CONTRATTO, PAGAMENTO DEI PROVENTI),

POICHE' I PRESUPPOSTI CHE DETERMINANO L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI PROVENTI POSSONO PRESCINDERE DALL'ESISTENZA DI UN INCARICO A REGOLARE I FLUSSI DI PAGAMENTO RELATIVI AL CONTRATTO AFFIDATO AD UN INTERMEDIARIO RESIDENTE CHE, INVECE, E' IL PRESUPPOSTO PER L'ESONERO PREVISTO DALL'ART. 4 C.4 D.L.167/1990, IN QUANTO L'IMPOSTA SOSTITUTIVA PUO' ESSERE APPLICATA DIRETTAMENTE DALL'IMPRESA ASSICURATIVA ESTERA ANCHE NEL CASO IN CUI IL CONTRAENTE NON ABBIAM AFFIDATO ALCUN INCARICO DI AMMINISTRARE I FLUSSI CONNESSI AL CONTRATTO AD UN INTERMEDIARIO RESIDENTE.

IN SENSO CONTRARIO SI ESPRIME UNA CIRCOLARE ANIA, CHE COLLEGA L'ESIMENTE SOLO ALLA FORMULAZIONE LETTERALE DELLE ISTRUZIONI AL QUADRO RW, E NON C'E' CHI NON VEDA IL MANCATO RISPETTO DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - L.212/2000- NEL PUNTO IN CUI SI FA RICHIAMO AI PRINCIPI DI COLLABORAZIONE, BUONA FEDE E LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

N.B. NEL CASO DI TASSAZIONE DELLE POLIZZE ESTERE, ANDRA' PREVENTIVAMENTE VALUTATO SE L'IMPRESA ESTERA ABBIAMO O MENO DESIGNATO NEL TERRITORIO DELLO STATO UN SOSTITUTO D'IMPOSTA, INCARICATO DI APPLICARE IL PRELIEVO SUI REDDITI DI CAPITALE AI SENSI ART.26 TER, C.2 DPR 600/73.

IN TAL CASO, LA COMPAGNIA ESTERA APPLICHERA' L'IMPOSTA DEL 12,50% COMPUTATA SULLA DIFFERENZA TRA CAPITALE RISCATTATO E PREMI PAGATI, MENTRE, NEL CASO NON SIA STATO DESIGNATO, IL CONTRIBUENTE DOVRA' AUTOLIQUIDARE L'IMPOSTA IN DICHIARAZIONE EX ART.18 TUIR (IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA DEI REDDITI DI CAPITALE DI FONTE ESTERA).

ESIMENTI

**GLI OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE NON
SUSSISTONO:**

- **PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE AFFIDATE IN
REGIME DI RISPARMIO AMMINISTRATO E DI
RISPARMIO GESTITO AGLI INTERMEDIARI
*BANCHE, SIM, SOCIETA' FIDUCIARIE, POSTE
ITALIANE E ALTRI INTERMEDIARI
PROFESSIONALI*, PER I CONTRATTI CONCLUSI
ATTRAVERSO IL LORO INTERVENTO, ANCHE IN
QUALITA' DI CONTROPARTI;**

**PER I DEPOSITI E I CONTI CORRENTI, A
CONDIZIONE CHE I REDDITI DERIVANTI DA
TALI ATTIVITA' ESTERE DI NATURA
FINANZIARIA SIANO RISCOSSI ATTRAVERSO
L'INTERVENTO DEGLI INTERMEDIARI STESSI.**

LA PRIMA ESIMENTE, RICONDUCIBILE ALL'ART.10 DEL D.LGS 461 DEL 1997, E' STATA CONFERMATA NELLA CIRC. 12/E DEL 12/3/2010 (P.7.1), CHE HA RIBADITO CHE L'ESONERO DALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW RIGUARDA TUTTI I BENI (SIA INVESTIMENTI CHE ATTIVITA' FINANZIARIE) OGGETTO DI RIMPATRIO, SIA FISICO CHE GIURIDICO, IN QUANTO:

“L’INTERMEDIARIO CHE ASSUME L’INCARICO DI RICEVERE IN DEPOSITO O IN AMMINISTRAZIONE I BENI RIMPATRIATI, INDIPENDENTEMENTE DAL LUOGO DI EFFETTIVA COLLOCAZIONE DELLE ATTIVITA’, APPLICA LE ORDINARIE RITENUTE ALLA FONTE O IMPOSTE SOSTITUTIVE ED EFFETTUA LE COMUNICAZIONI ALL’A.F. DEI REDDITI SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO D’ACCONTO OVVERO DELLE OPERAZIONI SUSCETTIBILI DI PRODURRE REDDITI IMPONIBILI NON ASSOGGETTABILI AL PRELIEVO”

CON RIFERIMENTO AI CONTI CORRENTI BANCARI E POSTALI DETENUTI ALL'ESTERO, L'A.F. HA CHIARITO CHE PER USUFRUIRE DELL'ESONERO IL CONTRIBUENTE DEVE DARE DISPOSIZIONE ALLA BANCA O ALLA POSTA ESTERA DI BONIFICARE AUTOMATICAMENTE GLI INTERESSI MATURATI SUL CONTO ESTERO SU DI UN CONTO CORRENTE ITALIANO, EVIDENZIANDO IL LORDO E L'EVENTUALE RITENUTA ESTERA, IN MODO CHE LA BANCA ITALIANA POSSA OPERARE CORRETTAMENTE LA RITENUTA.

UN'ULTIMA ESIMENTE RIGUARDA I CONTRIBUENTI CHE SI SONO AVVALSI DELLO SCUDO FISCALE , CHE SONO ESONERATI DAL DICHIARARE LE ATTIVITA' OGGETTO DI RIMPATRIO E DI REGOLARIZZAZIONE, MA SOLO CON RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2009 (SE LA DICHIARAZIONE RISERVATA E' STATA PRESENTATA ALL'INTERMEDIARIO NEL 2009), E ALLE DICHIARAZIONI RELATIVE AL PERIODI D'IMPOSTA 2009 E 2010(SE LA DICHIARAZIONE RISERVATA E' STATA PRESENTATA FRA IL 1° GENNAIO ED IL PROSSIMO 30 APRILE).

SANZIONI

- **LA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010 HA INASPRITO LE SANZIONI SULLE VIOLAZIONI CONNESSE AL MONITORAGGIO FISCALE:**
- ***OMESSA COMPILAZIONE DELLA SEZIONE I***
- **DAL 5% AL 25% DELL'AMMONTARE DEGLI IMPORTI NON DICHIARATI**
- ***OMESSA COMPILAZIONE DELLE SEZIONI II E III***
- **DAL 10% AL 50% DELL'AMMONTARE DEGLI IMPORTI NON DICHIARATI**

SANZIONE ACCESSORIA

**CONFISCA DI BENI DI CORRISPONDENTE
VALORE ALLA SANZIONE IRROGATA PER LE
VIOLAZIONE CONNESSE ALLE SEZIONI II E III.**

STANTE LA NATURA TRIBUTARIA DELLE SANZIONI SUL MONITORAGGIO, RISULTANO APPLICABILI SIA IL *RAVVEDIMENTO OPEROSO* CHE IL *CUMULO GIURIDICO* PER LE VIOLAZIONI DA QUDRO RW PER UNICO 2009, MENTRE PER LE ANNUALITA' PRECEDENTI E' POSSIBILE PRESENTARE UNA *DICHIARAZIONE INTEGRATIVA*, PAGANDO LE EVENTUALI IMPOSTE, MENTRE LE SANZIONI POSSONO ESSERE DEFINITE ENTRO I 60 GIORNI DALLA NOTIFICA, CON LA RIDUZIONE AD 1/4 IN TAL CASO NON POSSONO ESSERE APPLICATE LE SANZIONI ACCESSORIE (CONFISCA)

**SE L'OMESSA COMPILAZIONE COMPORTA
L'OMISSIONE DI REDDITI IMPONIBILI IN
ITALIA, SI CONCRETIZZA ANCHE L'INFEDELE
DICHIARAZIONE (DAL 100% AL 200%
DELL'IMPOSTA) E L'OMESSA DICHIARAZIONE
(DAL 120%AL 200% DELL'IMPOSTA +
L'AUMENTO DI 1/3**

QUALORA LE ATTIVITA' SIANO DETENUTE IN PAESI A REGIME FISCALE PRIVILEGIATO, IN VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO L'A.F. POTRA' APPLICARE LA PRESUNZIONE SEMPLICE DI CUI ALL'ART.12 DEL D.L. 78/2009 (CONTRASTO AI PARADISI FISCALI), SECONDO CUI LE ATTIVITA' SI CONSIDERANO COSTITUITE CON REDDITI SOTTRATTI A TASSAZIONE .

**E' VERO CHE VIENE AMMESSA LA PROVA
CONTRARIA, MA LE SANZIONI RISULTANO
RADDOPPIATE: DAL 200% AL 400%
DELL'IMPOSTA PER INFEDelta' E DAL 240%
AL 480% PER OMISSIONE DI DICHIARAZIONE.**

INOLTRE, E' STATO PREVISTO IL RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO (CHE NON OPERA PER LE ATTIVITA' OGGETTO DI EMERSIONE DI CHI HA ADERITO ALLO SCUDO FISCALE).

GLI STATI A REGIME PRIVILEGIATO SONO ANCORA QUELLI DELLE BLACK-LIST D.M. 4-5-1999 E D.M. 21-11-2001.

